

REGOLAMENTO (CEE) N. 2214/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie n. 1 (numero d'ordine 40.0010), n. 22 (numero d'ordine 40.0220), n. 23 (numero d'ordine 40.0230) e n. 31 (numero d'ordine 40.0310) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3823/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie n. 1 (numero d'ordine 40.0010), n. 22 (numero d'ordine 40.0220), n. 23 (numero d'ordine 40.0230) e n. 31 (numero d'ordine 40.0310) originari dell'Indonesia il massimale è fissato rispettivamente a 2 261 t, 649 t e 308 t e 674 000 pezzi; che alla data del 29 giugno 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 29 luglio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0010	1 (tonnellate)	5204 11 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
		5204 19 00	
		5205	
		5206	
		ex 5604 90 00	
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11	Filati di fibre sintetiche in tucco, non preparati per la vendita al minuto
		5508 10 19	
		5509 11 00	
		5509 12 00	
		5509 21 10	
		5509 21 90	
		5509 22 10	
		5509 22 90	
		5509 31 10	
		5509 31 90	
		5509 32 10	
		5509 32 90	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.